

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

IX.

SEDUTA DI LUNEDÌ 10 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		PARENTE, <i>Relatore</i>	87, 91, 92
PRESIDENTE	84	VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	88, 91, 92, 93
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		ERMINI	88, 90
Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore del Centro autonomo italiano del P. E. N. collegato alla Federazione internazionale P. E. N. (Poets, Essayists, Novelists) per l'esercizio finanziario 1948-49 (789)	84	MARCHESI	89, 93
PRESIDENTE	84, 85	BERTOLA	89, 90, 93
CALOSSO, <i>Relatore</i>	84, 85	GIAMMARCO	89, 92, 93
ERMINI	84, 85	BIMA	89
BERTOLA	84	SILIPO	89
GIAMMARCO	85	DAL CANTON MARIA PIA	90
VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	85	HELPER	90
Concessione di contributi straordinari dello Stato per il funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza negli anni scolastici 1947-48 e 1948-49 (790)	85	GALATI	90, 93
PRESIDENTE	85, 86	AMBRICO	90
RESCIGNO, <i>Relatore</i>	85	RESCIGNO	90, 91, 92, 93
Avocazione allo Stato del materiale artistico, storico e bibliografico, recuperato in Germania e restituito allo Stato italiano dal Governo militare alleato. (674)	86	PIGNATONE	93
PRESIDENTE	86, 90, 91, 92, 93		
		Proposta di legge d'iniziativa del deputato Corsanego (Discussione e approvazione):	
		Aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca (683)	93
		PRESIDENTE	93, 94
		ERMINI, <i>Relatore</i>	93
		VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	94
		CORSANEGO	94

La seduta comincia alle 11,30.

Sono presenti: Bertola, Bianchini Laura, Bima, Calosso, D'Agostino, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Delle Fave, Ermini, Galati, Giammarco, Gotelli Angela, Helfer

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1949

Lozza, Marchesi, Martino, Natta, Parente, Pierantozzi, Pignatone, Ponti, Rescigno, Silipo, Tarozzi e Torretta.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Venditti.

Interviene, inoltre, il deputato Corsanego, presentatore della proposta di legge n. 683.

GOTELLI ANGELA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Del Bo, Franceschini, Proia e Turnaturi.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo di lire 10 milioni a favore del Centro autonomo italiano del P. E. N. collegato alla Federazione internazionale P. E. N. (Poets, Essayists, Novelists) per l'esercizio finanziario 1948-49. (789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo di lire 10 milioni a favore del Centro autonomo italiano del P. E. N. collegato alla Federazione internazionale P. E. N. (Poets, Essayists, Novelists) per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanziaria.

Invito il relatore, onorevole Calosso, a svolgere la relazione.

CALOSSO, *Relatore*. Il ventunesimo Congresso della Federazione internazionale P. E. N., di cui ha parlato la stampa, è il primo tenuto in Italia; era quindi, oltre che conveniente per il nostro paese, inevitabile concedere un contributo, come del resto hanno sempre fatto le altre nazioni in cui sono stati tenuti i precedenti congressi; ed era anche urgente avere a disposizione i fondi, sicché il Centro autonomo italiano è stato autorizzato — il Ministro Gonella è stato veloce nel venire incontro a queste necessità — a prelevare la somma presso la Banca commerciale.

Il Congresso è stato tenuto sotto la direzione di Silone, uomo molto noto all'estero e che ha capacità anche politiche. Ha parlato l'onorevole Gonella; è stato eletto Presidente generale Croce, un liberale; ha parlato De

Benedetti, comunista; quindi il Congresso ha avuto carattere veramente culturale. Vi hanno partecipato 500 scrittori stranieri, venuti con delegazioni dai paesi più lontani: dagli Stati Uniti, dal Cile, dal Sud Africa, persino di là dalla cortina di ferro, dalla Polonia.

Il successo continuerà, perché questi 500 scrittori scriveranno all'estero almeno 50 articoli; magari qualcuno dei più fecondi ne scriverà 50 da solo e sarà questa per noi una propaganda notevole.

Dobbiamo pensare che i successi più grandi, ottenuti dall'Italia in questo dopoguerra, si sono avuti prima del 1945: la Sicilia e Pantelleria non sono cadute nelle mani dello straniero per l'azione svolta all'estero da piccoli gruppi di uomini di cultura; tanto, sono importanti i fenomeni culturali, anche se possono sembrare di scarso rilievo; successi eguali non abbiamo ottenuto da quando è entrata in azione la diplomazia.

La relazione al disegno di legge è stata scritta prima che il congresso si tenesse. La responsabilità non è di alcuno, se il disegno di legge non è stato esaminato ed approvato prima. Ora ne è divenuta urgente l'approvazione, perché sulla somma prelevata vengono pagate, al 10 per cento, 80.000 lire al mese di interessi alla Banca commerciale. Invito, quindi, gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ERMINI. Sono d'accordo per l'approvazione; ma non mi spiego perché il disegno di legge sia stato presentato nella seduta del 28 settembre.

Sarebbe bene che questi disegni fossero presentati prima che le somme relative fossero spese; altrimenti, non si tratta altro che di un rimborso, come nel caso in esame.

Potremmo fare anche più bella figura dando tempestivamente queste concessioni. I congressisti, che sono già rientrati nei loro paesi, non sapranno nemmeno che il Governo italiano ha dato questo contributo.

BERTOLA. Anch'io sono in sostanza favorevole al disegno di legge.

Ma vorrei sapere se questi 10 milioni, concessi *una tantum* per quest'anno, devono servire soltanto per il congresso tenuto a Venezia o per l'attività di un anno del Centro autonomo italiano.

Nel primo caso, conosceremmo, sia pure approssimativamente, l'importo della spesa;

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1949

se invece il contributo deve servire per l'attività di un anno del Centro, desidererei sapere in che cosa consista, *grosso modo*, questa attività.

PRESIDENTE. Il Relatore ha già spiegato che lo stanziamento si riferisce alle spese sostenute per il congresso.

GIAMMARCO. L'osservazione fatta dall'onorevole Bertola è superata dal fatto che nella relazione ministeriale è detto: «Pertanto, per la buona riuscita del Congresso di Venezia (di cui ancora una volta si sottolinea la grande importanza nel campo internazionale) è stata disposta, con il presente disegno di legge, la concessione della somma di lire 10 milioni in favore del Centro autonomo italiano della Federazione internazionale del P. E. N.».

Dunque, i 10 milioni servono per il congresso di Venezia; e non c'è che da approvare senz'altro, in quanto il Congresso c'è stato e il Centro sapeva di poter disporre di questi 10 milioni.

ERMINI. In che modo sapeva di poterne disporre?

GIAMMARCO. Sapeva che nessuno si sarebbe opposto all'approvazione del disegno di legge. In realtà, i 10 milioni sono stati spesi; e siccome sono stati presi in prestito, devono essere restituiti.

CALOSSO, *Relatore*. Faccio notare all'onorevole Sottosegretario che sarebbe in fondo utile fare un'assegnazione permanente al Centro autonomo senza ricorrere a contributi straordinari, in modo da permettere all'Italia di essere rappresentata in congressi simili da delegazioni più consistenti di quelle che attualmente ci è permesso inviare dalla nostra scarsità di mezzi.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prendo atto del voto espresso dall'onorevole Calosso, che accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« È autorizzata la concessione a favore del Centro autonomo italiano della Federazione internazionale P.E.N. (Poets, Essayists, Novelists) per l'esercizio 1948-49 di un contributo straordinario di lire 10.000.000 (dieci milioni) a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La spesa per la concessione del contributo di cui all'articolo precedente sarà fronteggiata con le entrate derivanti dall'organizzazione e dall'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, iscritte al capitolo n. 92-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49, con il decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di contributi straordinari dello Stato per il funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza negli anni scolastici 1947-48 e 1948-49. (790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi straordinari dello Stato per il funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza negli anni scolastici 1947-48 e 1948-49 ».

Per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito il relatore, onorevole Rescigno, a svolgere la relazione.

RESCIGNO, *Relatore*. I colleghi sanno che esistono due istituti d'arte in Italia, che hanno una notevole importanza e meriterebbero maggiore sviluppo, perché non solo rispondono alle nostre tradizioni artistiche, ma potrebbero anche assorbire una certa parte dei nostri intellettuali disoccupati e risolvere quindi, almeno in parte, la crisi della gioventù studiosa. Questi due istituti sono: l'Accademia nazionale di arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza. Queste due istituzioni sono state unite fino al 7 maggio 1948; poi è intervenuto un decreto legislativo che ha staccato l'Accademia nazionale di danza dall'altra istituzione. Per tutte e due queste istituzioni, nell'esercizio 1948-49, era stanziata la somma di lire 1.564.160 (e qui bisogna correggere un piccolo errore che vi è nella relazione, che parla di 1.550.000 lire).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1949

Basta conoscere questa cifra per comprendere la difficoltà di mantenere in base ad essa il funzionamento di due istituti di questo genere. Ed allora, per l'esercizio 1949-50, si sono fatti due stanziamenti più notevoli: per l'Accademia di arte drammatica si sono stanziati 6.500.000 lire, per l'Accademia di danza 1.500.000 lire.

Quindi, se per il futuro si è provveduto, resta ora a provvedere per i due anni precedenti, e cioè per il 1947-48 e per il 1948-49, e precisamente fino al momento in cui questi due istituti sono stati uniti. Quella somma irrisoria non è bastata per il funzionamento e per il pagamento delle indennità e degli assegni agli insegnanti: di qui la necessità di contributi straordinari per questi due anni. A questi contributi straordinari provvede il disegno di legge del quale ci occupiamo, concedendo all'Accademia di arte drammatica un contributo straordinario di lire 9.692.000 per tutti e due gli anni, e all'Accademia nazionale di danza un contributo di 4.535.000 lire, anche per lo stesso periodo.

I fondi di entrata, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, sono indicati nel capitolo 92-bis. In sostanza, si tratta di far gravare questi contributi straordinari su di un esercizio, quello 1948-49, che già è chiuso. Qui calza la precedente osservazione dell'onorevole Ermini: sarebbe cioè opportuno che questi disegni di legge fossero presentati molto più tempestivamente, perché vi è una disposizione della legge sulla contabilità di Stato, la quale dice che una volta chiuso l'esercizio finanziario non si possono fare che riscossioni e pagamenti, vale a dire non si possono fare altri stanziamenti. Veramente, io ho interrogato al riguardo il Tesoro. La risposta dava ragione alla mia osservazione, ma mi si è fatto presente che il sistema vigente è questo, e cioè che sono stati accantonati nell'esercizio 1948-49 delle somme per finanziamento di leggi approvate in ritardo. Secondo me si fa male, perché vi sono dei termini precisi nel regolamento della contabilità dello Stato per la presentazione dei consuntivi. Mi auguro, quindi, che simili disegni di legge nell'avvenire siano presentati tempestivamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario dello Stato di lire

9.692.000 per le spese di funzionamento sostenute dall'Accademia nazionale d'arte drammatica, in Roma, durante gli anni scolastici 1947-48 1948-49 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario dello Stato di lire 4.535.000 a favore dell'Accademia nazionale di danza, in Roma, per le spese di funzionamento sostenute dalla Scuola di danza durante l'anno scolastico 1947-48 e l'anno scolastico 1948-49, per il periodo in cui essa era annessa all'Accademia nazionale d'arte drammatica in Roma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1948-49 e sarà fronteggiata con le entrate derivanti dall'organizzazione e dall'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, iscritte al capitolo 92-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49, con il decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per il suddetto esercizio 1948-49, le occorrenti variazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Avocazione allo Stato del materiale artistico, storico e bibliografico, recuperato in Germania e restituito allo Stato italiano dal Governo militare alleato. (674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avocazione allo Stato del materiale artistico, sto-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1949

rico e bibliografico, recuperato in Germania e restituito allo Stato italiano dal Governo militare alleato ».

Invito il relatore, onorevole Parente, a svolgere la relazione.

PARENTE, *Relatore*. Devo ringraziare gli onorevoli colleghi per aver accettato, nella scorsa seduta, la mia richiesta di rinvio di questa discussione. Fin dal principio io chiedo un po' di tolleranza, perché la mia relazione richiederà un po' di tempo. Appena avuta notizia dell'incarico affidatomi di riferire su questo disegno di legge, ebbi esatta la sensazione della vastità del problema e della delicatezza della situazione, che si riferiva alla dispersione del patrimonio artistico italiano che, mercè la buona opera di persone competenti, veniva man mano ad essere recuperato. In fondo, il problema dell'arte non è tale che si possa esaurire in una discussione, né si riferisce soltanto ad un problema di carattere giuridico, perché è molto più importante e più interessante, soprattutto riguardo ai fini sociali dell'arte.

Io mi son trovato ad esaminare il problema senza nemmeno l'ausilio indispensabile di un elenco delle opere recuperate o da recuperare. In questi giorni, compatibilmente col tempo e con la mia capacità — che è molto ridotta in questa materia — ho cercato di avere gli elementi sufficienti per entrare nel vivo dell'argomento e per stabilire una linea di condotta di carattere generale, in modo che ciascuno di noi possa in coscienza dare il suo assenso al disegno di legge che stiamo discutendo.

Il disegno di legge è proposto dal Ministro, ed ha più carattere giuridico che tecnico, serve cioè, in sostanza, non a stabilire il valore delle opere d'arte, ma ad avocarle allo Stato e non si riferisce tanto specificamente a quelle opere d'arte che sono state rubate nelle gallerie di Stato o pubbliche, ma si riferisce ad opere d'arte delle gallerie private, ad opere d'arte che in tutto o in parte non figurano neppure negli elenchi del patrimonio artistico nazionale e che si sono rintracciate per caso. In base ad accordi stipulati fra il Governo italiano e la Commissione alleata, la restituzione delle opere d'arte veniva fatta a titolo di risarcimento danni.

Ora, molte di queste opere, già di privati, potrebbero essere in un certo senso pretese dagli antichi proprietari. Potrebbe cioè sorgere per esse un problema giuridico di appartenenza. Bene ha fatto quindi il ministro ad intervenire in questa materia.

Può parlarsi di un diritto di proprietà ancora sussistente da parte di chi ha venduto queste opere d'arte? Perché, a meno che non si tratti di opere d'arte rubate da tedeschi in Italia, abbiamo la documentazione che si tratta di opere effettivamente vendute.

In questo caso non credo che possa parlarsi di un diritto di appartenenza. A me pare giusto che chi ha venduto, o comunque alienato la sua opera d'arte, non abbia nessuna possibilità di revindicare di fronte allo Stato. Ecco l'opportunità dell'articolo 2 di questa legge.

Però, mi permetterei di fare osservare che il riferimento alla legge 20 giugno 1909 e a quella del 1° giugno 1939 non possono figurare nel testo di questa legge che abbiamo in esame, poiché la legge diverrebbe per questo stesso fatto inoperante.

Infatti accade questo: moltissime di queste opere (io ho un elenco provvisorio che si riferisce ad una trentina di opere d'arte) non figurano negli elenchi del patrimonio artistico nazionale, e fra queste citerò l'unica copia del *Discobolo* di Mirone, proprietà dei Lancellotti, che non figurava nei cataloghi nazionali, e che fu esportata. Quindi l'antico proprietario potrebbe assumere che la legge non potrebbe specificamente essere applicata nei riguardi della sua opera d'arte che non figura nei cataloghi nazionali, e che andò all'estero per la connivenza del Governo dell'epoca.

E così anche per la *Leda* di Leonardo da Vinci, venduta all'estero per 12 milioni.

Propongo, quindi, che venga senz'altro cancellato dall'articolo 1 questo riferimento alle due leggi del 1909 e del 1939.

Il fenomeno della dispersione (chiamiamolo con la espressione più benigna) delle opere d'arte è un fenomeno di cui tutti conoscono le cause; è una specie di contrabbando che avviene in tempo di pace, e le leggi che lo combattono non sono più sufficienti. Altrimenti, non ci potremmo spiegare come un Sebastiano del Piombo si trovi a New York, per esempio, e un Palma il Vecchio si trovi anch'esso all'estero. Vi sono dei sistemi che risultano disonesti in sé, ma sono così bene organizzati che sfuggono all'attenzione degli organi di sorveglianza.

Io giudico pertanto il disegno di legge insufficiente, almeno per quel che riguarda la sua funzionalità.

Sottopongo il giudizio in materia a persone più competenti di me e che forse più di me amano il patrimonio artistico nazionale, e propongo che al disegno di legge siano

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1949

aggiunti emendamenti tali da garantire non soltanto l'effettiva sorveglianza del patrimonio artistico, ma soprattutto l'aggiornamento dei cataloghi, poiché moltissime opere d'arte non figurano nei cataloghi delle opere nazionali. Per esempio, il nostro '400 è scarsamente rappresentato nel catalogo e il '500 non vi ha quella importanza che dovrebbe avere. D'altra parte, si dà così piena facoltà di disposizione delle opere d'arte a coloro che cercano di allietare i propri ozi con i capolavori che il genio ha creato! Io direi che costoro non sono nemmeno coscienti del valore di quelle opere d'arte, dato che ne hanno fatto e potranno farne oggetto di scambio.

Ritengo che non possa essere sancito, nella legislazione di un popolo civile, il diritto del privato di possedere opere d'arte, poiché penso che l'opera d'arte sia creata dal genio che esprime la civiltà di tutto un popolo a beneficio di tutto il popolo.

Quindi, secondo me, l'opera d'arte dovrebbe rimanere al popolo per la funzione civilizzatrice che deve esercitare il popolo.

Ora, quali sono i provvedimenti da adottarsi? L'aggiornamento dei cataloghi è forse la cosa più importante e immediata da fare. Poi, la sorveglianza per la manutenzione, affinché, quando per incomprendimento o per impossibilità economica dei possessori o per altre ragioni queste opere d'arte vanno in rovina, intervenga lo Stato. Bisognerebbe che lo Stato avesse per legge questa facoltà di intervenire.

Altro patrimonio da salvaguardare è quello bibliografico, poiché fra una decina d'anni non so quanti volumi potranno allinearsi nelle biblioteche!

E, infine, un'altra osservazione: io non credo che l'umana follia possa scatenare un altro cataclisma come quello che abbiamo sofferto, ma, in tale malaugurata eventualità, vorrei che non avvenisse ciò cui abbiamo assistito nell'ultima guerra: cioè, un ricovero delle opere d'arte fatto in modo tale che forse sarebbe stato meglio lasciarle esposte. Vi sono stati ricoveri di fortuna, come per esempio a Napoli, e tutti sappiamo quale consunzione di opere d'arte si è avuta.

Quindi, occorrerebbe un ufficio responsabile, che avesse possibilità di provvedere con mezzi immediati.

Per tutte queste considerazioni, io credo che sarebbe il caso di apportare a questo disegno di legge quelle necessarie integrazioni e variazioni che possano servire sul piano pratico ad assicurarne la funzionalità.

In conclusione, quando abbiamo assistito alla discussione di altri problemi, ci siamo sentiti un po' mortificati nel sentir dire che la nostra economia va male perché non siamo un popolo ricco; quando si è discusso il bilancio militare, abbiamo sentito dire dai militari che non possiamo provvedere adeguatamente alla difesa perché non siamo più un popolo forte. Ebbene, noi qui dobbiamo difendere il patrimonio artistico nazionale e possiamo affermare di essere i più forti nel campo dell'arte; ed è proprio per difendere il patrimonio del passato e le speranze dell'avvenire che ad uomini liberi quali voi siete si domanda l'approvazione — con modificazioni — di un disegno di legge di questo genere, che forse dovrà far superare qualche pregiudizio in materia di proprietà, ma che dovrà salvaguardare contro privati incoscienti il patrimonio artistico italiano.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo l'eloquente e direi orchestrata relazione, rilevo che dobbiamo semplicemente discutere un disegno di legge che riguarda un certo numero di opere d'arte e non una riforma per la tutela del patrimonio artistico nazionale.

Tutto quanto costituisce doglianza sul modo come funzionano gli uffici di vigilanza, tutto quanto auspica un migliore funzionamento di essi, è estraneo alla attuale discussione.

ERMINI. Certo che non si può non riconoscere tutto quanto ha osservato il collega Parente nella sua relazione, che in questo senso è stata una relazione veramente orchestrata. Anzi, io avrei voluto presentare un emendamento aggiuntivo; però mi rendo anche conto di ciò che ha detto l'onorevole Sottosegretario.

Può darsi che la Commissione, in riferimento al tema specifico dalla legge, non ritenga di discutere a fondo il problema della tutela del patrimonio artistico nazionale ed in tal caso mi riservo di insistere in altro momento sul mio punto di vista.

Io ritengo, in sostanza, che si debba dare stabilità all'ufficio di vigilanza esistente per la tutela del patrimonio artistico, già organizzato con una legge speciale che gli assegna il compito di difesa e recupero delle opere d'arte. Esso si è reso benemerito; e si è visto che può essere utile contro eventuali alienazioni ed esportazioni. Esso ha una snellezza di funzionamento e di composizione tutta sua: può usare di agenti di pubblica sicurezza ed ha rapporti con l'autorità giudiziaria. Potrebbe svolgere un compito molto

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1949

utile in collaborazione con la Direzione generale delle belle arti, e potrebbe arrivare là dove una Direzione talvolta non può arrivare con uguale sveltezza.

MARCHESI. Onorevole Sottosegretario, io ritengo che in questo caso l'orchestrazione se c'è stata sia stata provvida. In un momento in cui le opere d'arte sono minacciate da evasioni più o meno nascoste; in un momento in cui dalle gallerie private ed anche dalle chiese (in cui si trovano monumenti tra i più augusti e preziosi dell'arte italiana) delle opere sono sottratte per vie nascoste, sebbene non interamente occulte; in un momento in cui si costruisce un distretto militare accanto alla chiesa degli Eremitani di Padova; in cui le autorità italiane si mostrano così incuranti del patrimonio artistico, credo sia giovevole integrare una legge di questo genere con un provvedimento conclusivo.

L'istituto di recupero ha recato grande beneficio per merito soprattutto degli uomini che ne fanno parte. Le buone intenzioni (non le metto in dubbio) della pubblica amministrazione, spesso si risolvono in male intenzioni, in quanto si permettono quegli abusi che non dovrebbero essere tollerati in una materia così delicata.

Pienamente d'accordo con quanto hanno esposto l'onorevole relatore Parente e l'onorevole Ermini, sono favorevole a che sia dato un regolamento stabile all'istituto di recupero.

BERTOLA. Siamo di fronte a questo problema: se sia opportuno integrare questo disegno di legge con norme che diano vita ad un ufficio permanente per il controllo e la tutela delle opere d'arte. Nessuno discute la necessità di questa sorveglianza, però noi ci troviamo di colpo di fronte a un grave problema che non si può risolvere immediatamente.

Inoltre, non vedo come tali norme possano convivere con quelle del disegno di legge in esame che è in funzione del recupero delle opere d'arte che erano state trafugate e trasportate in Germania.

Credo, d'altra parte, che il Ministero della pubblica istruzione dovrà rendersi conto della necessità di organizzare la tutela del nostro patrimonio artistico e riterrei più opportuno che ciò si facesse con un disegno di legge ministeriale.

GIAMMARCO. Io penso, invece, che sia proprio questa la sede per prendere in esame il problema. Perché non dovrebbe questo ufficio, anziché cessare nel 1950, divenire permanente?

D'altra parte, non capisco perché in una materia di questo genere ci si debba affidare esclusivamente all'iniziativa ministeriale.

Inoltre, è troppo comodo dire che ci troviamo improvvisamente di fronte a un grave problema. Tutti coloro i quali hanno il culto dell'arte, tutti coloro che leggono il bollettino dell'arte che viene pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione, sanno — pur senza dar credito alle esagerazioni dei giornali — quanti trafugamenti ed evasioni di opere d'arte sono avvenuti in questi ultimi tempi. Quindi, si tratta di una materia da regolare con urgenza: questo ufficio potrebbe, nel futuro, tutelare il patrimonio artistico, evitando le evasioni clandestine di opere d'arte. Occorrerà certo organizzarlo opportunamente senza burocratizzarlo, senza togliergli l'efficienza, che fino ad oggi è stata una sua caratteristica.

Per questi motivi, credo che gli emendamenti dell'onorevole Ermini siano da proporsi in questa e non in altra sede.

BIMA. Si potrebbe redigere un ordine del giorno invitando il Governo a rendersi conto di queste necessità.

Mi associo al parere espresso dall'onorevole Bertola, sulla opportunità di non integrare il disegno di legge secondo quanto è stato proposto dall'onorevole relatore.

SILIPO. A costo di sentirmi dire che faccio parte dell'orchestra, io sostengo in pieno quando ha detto l'onorevole relatore. Ritengo che il fatto che il Governo abbia presentato un disegno di legge riferentesi soltanto alle opere d'arte trafugate dai tedeschi, non vieta a noi, che ci rendiamo conto dello stato precario in cui si trova tutto il patrimonio artistico italiano, di intervenire in materia, per ampliare il contenuto del disegno stesso.

Dubito dell'opportunità di presentare un ordine del giorno, così come vorrebbe l'onorevole Bertola, dato che è superfluo votare un ordine del giorno come raccomandazione quando abbiamo la possibilità di intervenire positivamente oggi, con norme di legge. Per ciò, sono completamente d'accordo sulla necessità d'integrare adesso il disegno di legge, apportandovi tutte quelle modifiche che l'esperienza ci suggerisce, al fine di tutelare il nostro patrimonio artistico.

MARCHESI. L'onorevole Bima ha rilevato che la Direzione generale delle belle arti, fra le sue massime funzioni, ha anche quella di vigilare sul patrimonio artistico nazionale. Osservo che questa vigilanza non è mancata; ma talvolta è stata soverchiata o trascurata dai poteri maggiormente responsabili.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1949

Per quanto riguarda le opere trafugate in Germania, si è creato un organo, il quale ha dimostrato la sua innegabile utilità nel rintracciare la roba malamente esportata.

Ritengo, perciò, che non vi sia tempo da perdere nell'integrare il disegno di legge proposto dal Governo in questo senso: nel rendere, cioè, stabile questo organo, ancora precario, perché ancora legato soltanto al recupero delle opere d'arte italiane trasferite in Germania.

DAL CANTON MARIA PIA. Sarebbe necessario, secondo me, presentare un ordine del giorno che solleciti il Governo ad elaborare un disegno di legge per la costituzione di questo organo. Comunque, decidere *ipso facto*, mi sembra inopportuno, perché sarebbe consigliabile, invece, avere un po' di tempo per studiare accuratamente il problema.

BERTOLA. Dopo le parole dell'onorevole Giammarco si sono aggravati i miei scrupoli, perché mentre si chiede la tutela delle opere d'arte anche di proprietà privata si vuole rendere permanente questo ufficio di recupero delle opere d'arte dalla Germania. Non vedo come esso possa diventare permanente. Se mai si potrebbe prorogarne le funzioni per due o tre anni.

HELPER. Sono del parere di lasciare alla Commissione il tempo necessario per studiare un po' più a fondo la questione, in modo che gli emendamenti preparati possano essere distribuiti, esaminati e studiati e si decida in una prossima seduta, nella quale si potrà procedere anche alla votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Rescigno ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La Commissione, considerato che la discussione sul disegno di legge n. 674 ha messo in rilievo la necessità di un provvedimento legislativo che regoli l'intera complessa materia del recupero e della conservazione delle opere d'arte, decide di sospendere la discussione del predetto disegno di legge e di affidare al Presidente la nomina di un comitato di cinque suoi membri, che elabori e presenti al più presto una proposta di legge che integralmente organizzi la tutela del patrimonio artistico nazionale».

GALATI. Faccio formale proposta di sospendere la discussione e mi dichiaro contrario all'ordine del giorno dell'onorevole Rescigno perché non ritengo sia il caso di nominare un comitato per l'elaborazione di un disegno di legge. Noi abbiamo soltanto bisogno di avere più approfondite informazioni dal Ministero.

ERMINI. Avevo già preparato degli articoli aggiuntivi e mi riservavo di riferirne in dettaglio alla Commissione; senonché, mi è venuto il dubbio che la Commissione non sia pronta oggi per una approfondita discussione a questo riguardo.

Dalla discussione che si è svolta a me pare, infatti, che la Commissione non abbia informazione sufficiente per una decisione, perché quando si domandano notizie sul funzionamento dell'ufficio evidentemente non si conosce bene nel dettaglio l'azione che oggi l'ufficio sta svolgendo. Così anche quando si rileva che già esiste la Direzione delle belle arti per la tutela del patrimonio artistico, si dimostra di non sapere che questa Direzione ha funzioni differenti da quelle dell'ufficio di recupero che ha un carattere del tutto particolare.

Quindi, io ribadisco la necessità di riesaminare il problema in una prossima riunione.

AMBRICO. Vorrei ricondurre la discussione alla sua ragione pratica: questo ufficio ha funzionato per diversi anni, senza neppure avere mezzi a disposizione, tanto che per quanto riguarda il recente recupero di una opera d'arte non si è potuto pagare neppure il trasporto di essa dalla Germania in Italia. Comunque, ritengo eccessiva una proposta di sospensiva e penso che si potrebbe approvare il progetto di legge opportunamente emendato.

Approvando il progetto di legge si viene intanto ad eliminare il pericolo che le opere d'arte recuperate possano essere rivendicate dagli antichi proprietari, mercanteggiate da privati, ecc.

Io riterrei quindi opportuno di fermarci su questo punto, salvo rivedere la politica generale del Governo in merito alla conservazione delle opere d'arte, che richiede naturalmente un esame non limitato ai compiti di questo ufficio, ma a compiti ben più positivi di protezione del patrimonio artistico.

RESCIGNO. Ho presentato l'ordine del giorno perché mi pare che siano emerse due esigenze: non solamente quella di una disciplina generale in merito alle opere d'arte, ma altresì l'urgenza di risolvere il problema assillante di una accurata vigilanza.

Quindi, sospendere *sic et simpliciter* la discussione del disegno di legge ed aspettare che il Governo ne presenti un altro, non mi pare opportuno. Il mio ordine del giorno concilia le diverse esigenze, perché anzitutto stabilisce un termine entro cui il comitato dovrà presentare le sue proposte, e permette nello stesso tempo lo studio accurato del problema e l'elaborazione di norme veramente idonee.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1949

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Preliminarmente, dichiaro di essere contrario all'ordine del giorno Rescigno e favorevole alla proposta Galati.

Desidero poi rispondere all'onorevole Marchesi che io personalmente considero come un maestro. Io prediligo il settore artistico, perché la civiltà di un popolo si esprime oltre che nella sua cultura, nella sua arte. Quindi sono perfettamente d'accordo con lui, sia nel riconoscere la necessità di una intensificazione della vigilanza sulle opere d'arte, sul patrimonio artistico in generale, sia sull'encomio, che egli implicitamente ha rivolto, all'attività dell'ufficio di recupero affidato a persona degna, sia dal lato culturale sia dal lato personale.

Debbo però rilevare che non è nostro compito fare la critica dell'attività della Direzione generale delle belle arti: dobbiamo soltanto decidere se approvare o meno un disegno di legge, che avoca allo Stato un certo numero di opere d'arte.

Se poi, si vuol coordinare definitivamente l'attività degli organi cui è affidata la tutela del patrimonio artistico nazionale è utile che la Commissione possa all'uopo decidere con cognizione di causa ed in base ad una precisa documentazione.

PARENTE, *Relatore*. Faccio rilevare che rimandare la discussione di questo provvedimento significa non riconoscere il carattere di urgenza, che esso invece deve avere.

Pertanto, mi dichiaro contrario alla sospensiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Galati di sospendere la discussione.

(*Non è approvata*).

A seguito di questa votazione si intende assorbita la prima parte dell'ordine del giorno Rescigno che proponeva una sospensione dell'esame del disegno di legge. Rimane, invece, la seconda parte, che si riferisce alla nomina di un comitato per l'elaborazione di un disegno di legge sulla tutela del patrimonio artistico nazionale. Onorevole Rescigno mantiene questa parte del suo ordine del giorno?

RESCIGNO. La mantengo, e qualora il disegno di legge alla fine della discussione degli articoli non risulti modificato chiederò che sia posta in votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Le opere di interesse artistico, storico e bibliografico, ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, modificata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, che nel periodo dal 1° gennaio 1936 all'8 maggio 1945 furono trasferite in proprietà e a qualsiasi titolo allo Stato germanico, a personalità politiche del regime nazista o a sudditi germanici e delle quali il Governo italiano ha ottenuto la restituzione da parte del Governo militare alleato in Germania, sono acquisite al patrimonio artistico, storico e bibliografico dello Stato e conservate in musei o biblioteche pubbliche ».

Gli onorevoli Rescigno e Giammarco hanno presentato il seguente emendamento: « All'articolo 1 alle parole: e conservate in musei o biblioteche pubbliche *sostituire le altre*: e conservate nei musei o biblioteche pubbliche che le possedevano prima del trasferimento o della regione dove si trovavano, se possedute prima da privati ».

Pongo in votazione le parole dell'articolo 1 « Le opere d'interesse artistico, storico e bibliografico ».

(*Sono approvate*).

L'onorevole relatore ha proposto di sopprimere le parole « ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, modificata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

Le pongo in votazione.

(*Non sono approvate*).

Passiamo all'emendamento Rescigno.

RESCIGNO: La finalità del mio emendamento è chiara: è quella di assicurare alle città, che possedevano queste opere d'arte, la possibilità di riaverle nei loro musei e nelle loro biblioteche, e a ciò particolarmente tengo, perché i danni maggiori sono stati subiti dai musei dell'Italia meridionale.

PARENTE, *Relatore*. Penso che l'emendamento sia da una parte superfluo e dall'altra inaccettabile; perché il disegno di legge in esame non riguarda le opere d'arte dei musei di Stato.

Per le opere d'arte recuperate che erano di proprietà privata, se l'emendamento dell'onorevole Rescigno dovesse essere accolto, proprio l'Italia meridionale ne sarebbe danneggiata togliendosi con esso al Ministro e al Governo la possibilità di collocare queste opere d'arte nei musei che più ne hanno bisogno. Mentre, lasciando invariato il testo dell'articolo, il Ministro avrebbe la possibilità di assegnare, per esempio, a Napoli, a titolo di risarcimento danni, opere d'arte che prima non erano della Campania.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1949

RESCIGNO. Potrebbe avvenire anche il contrario; mi preoccupo per i documenti trafugati dall'Archivio di Stato di Napoli.

PARENTE, *Relatore*. Dalla legge è prevista la restituzione delle opere recuperate alle biblioteche o musei, che ne erano possessori; per questo non c'è contestazione: è chiaro che le opere d'arte rubate al museo di Napoli sono tornate a Napoli; tutte le opere d'arte sono tornate alle loro sedi originarie.

La contestazione sorge per le opere d'arte di proprietà privata. Queste opere d'arte sono restituite allo Stato italiano e non si può vincolare il Governo: esso ne farà assegnazione ai musei o alle città che risultino più danneggiate, anche se le opere d'arte provengono da altre regioni.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per i motivi esposti dal relatore sono contrario alla proposta Rescigno.

PRESIDENTE. Onorevole Rescigno, insiste nel suo emendamento?

RESCIGNO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1 fino alle parole « dello Stato e ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Rescigno.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2:

« Non è ammessa azione per la revindica o per conseguire eventuali indennizzi, da parte degli enti, degli istituti pubblici, o dei privati, che avevano effettuato, a qualsiasi titolo, la cessione delle opere di cui all'articolo precedente, a favore delle autorità, o dei suditi germanici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Giammarco ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi 2-bis, 2-ter e 2-quater:

ART. 2-bis.

« L'Ufficio di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82, assume carattere stabile, con la denominazione di « Ufficio per la pro-

tezione delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico ». È compito di tale Ufficio cooperare alla difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico nazionale nelle contingenze eccezionali, con l'organizzazione dei mezzi atti allo scopo e, ordinariamente, con la difesa da eventuali alienazioni ed esportazioni svolta nell'ambito delle norme vigenti.

« L'Ufficio resta alle dirette dipendenze del Ministro della pubblica istruzione e opera in stretta connessione con la Direzione generale delle belle arti disponendo permanentemente dei mezzi personali e materiali di cui all'articolo 3 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385 ».

ART. 2-ter.

« Il posto di capo dell'Ufficio di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1949, n. 82, è reso stabile, istituendosi corrispondentemente un posto di grado IV nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione. Nella prima applicazione della presente legge è nominato a tale posto l'attuale capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico.

« L'Ufficio, in aggiunta ai compiti di cui alla presente legge, continuerà a svolgere anche quelli fino ad ora disimpegnati ».

ART. 2-quater.

« Alla spesa fissa derivante dall'applicazione della presente legge, che non comporta nuovi oneri, sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1949-50.

« Tale stanziamento verrà congruamente aumentato mediante riduzione, per eguale somma, del capitolo 159 dello stesso stato di previsione.

« Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

« Resta fermo, per tutte le altre spese inerenti al funzionamento dell'Ufficio, lo stanziamento di cui all'articolo 240-bis dello stato di previsione suddetto ».

GIAMMARCO. Il mio articolo aggiuntivo 2-bis serve a dare un carattere permanente all'ufficio e a determinarne la posizione nella organizzazione gerarchica del Ministero.

Tale ufficio opera alle dirette dipendenze del Ministro, in stretta collaborazione con la Direzione generale delle belle arti.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1949

PIGNATONE. Mi pare che stabilendo che questo ufficio sia permanente, bisognerebbe anche fissarne l'organico ed inoltre se è vero che bisogna mantenere un carattere poliziesco all'ufficio perché possa arrivare tempestivamente al recupero delle opere d'arte, non occorrerà precisarne bene le modalità di azione?

Nell'impossibilità di decidere sul momento su tutto questo, mi dichiaro contrario all'articolo 2-bis.

BERTOLA. Dichiaro che voterò contro l'articolo 2-bis; però al tempo stesso tengo a precisare che il mio voto contrario non implica alcun apprezzamento negativo sull'attuale dirigente dell'Ufficio, che è il professor Sivieri, che non ho l'onore di conoscere, ma che so essere persona competentissima, che ha reso grandi servizi all'amministrazione.

Comunque, prego il presentatore, onde evitare di pregiudicare la questione in oggetto, di ritirare i suoi emendamenti.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Invito anch'io l'onorevole Giammarco, di fronte alle importanti innovazioni che questo articolo aggiuntivo implica per l'amministrazione, a ritirare i suoi emendamenti.

GALATI. La mia richiesta di sospensiva teneva conto della difficoltà di decidere seduta stante del mantenimento dell'Ufficio. Io sono un ammiratore del professor Sivieri, sono più che soddisfatto del funzionamento dell'Ufficio, ne desidero la permanenza, ma desidero che la Commissione non si assuma responsabilità che non può assumersi.

MARCHESI. Date le incertezze che si sono rivelate nei vari componenti della Commissione di fronte ad una deliberazione che sarebbe bene prendere all'unanimità, ritengo non si debba pregiudicare con una votazione affrettata una questione di tanta importanza.

GIAMMARCO. Aderendo all'invito del Sottosegretario, dichiaro di ritirare i miei articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Onorevole Rescigno, insiste sulla seconda parte del suo ordine del giorno che si era riservato di sottoporre alla votazione?

RESCIGNO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'ordine del giorno Rescigno:

«La Commissione decide di affidare al Presidente la nomina di un comitato che elabori e presenti al più presto una proposta di legge che integralmente organizzi la tutela del patrimonio artistico nazionale».

(È approvata).

Comunico che designo a far parte di questo comitato i deputati: Ermini, Parente, Giammarco, Rescigno e Bertola.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Corsanego: «Aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca». (683)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Corsanego: «Aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca».

Invito il relatore, onorevole Ermini, a svolgere la relazione.

ERMINI, *Relatore*. Con il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, furono aumentati, non in rapporto alla svalutazione della lira, gli stanziamenti per le dotazioni di diverse accademie, come quelle di Torino, di Venezia e di Milano. Fra le grandi accademie italiane è da considerarsi l'accademia di San Luca, che, anzi, in materia di arte credo sia la prima. Per essa non si è ancora provveduto all'aumento della dotazione, che resta fissata dalla legge in un milione. La dotazione, quindi, è quella del periodo prebellico. La proposta del collega Corsanego mira appunto ad aumentare a 3 milioni la dotazione ordinaria annua a favore di essa.

Io credo che la proposta si debba accettare.

Per quanto riguarda i capitoli del bilancio da cui prelevare i 2 milioni di aumento, l'onorevole Corsanego propone che vengano tratti dal capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, che reca: «Funzionamento di uffici, biblioteche e studi in rapporto con le biblioteche».

Su quest'ultimo punto mi rimetto alla Commissione, perché lo stanziamento del capitolo 157 è proprio uno degli stanziamenti che io proporrei al Ministero di integrare, dato che esso è piuttosto esiguo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1949

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia Nazionale di San Luca, stanziata sul capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo precedente sarà provveduto mediante riduzione della somma di lire due milioni dello stanziamento del capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-50 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri ».

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo sia opportuno sostituire al capitolo 157 il capitolo 162 che presenta un certo margine di disponibilità.

CORSANEGO. Al Ministero del tesoro mi è stato assicurato che l'articolo 2 poteva essere formulato così come risulta dal mio testo. Ma se il sottosegretario garantisce che contabilmente non si farà alcuna obiezione allo spostamento da lui proposto, non ho difficoltà ad accettarlo.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Glielo posso assicurare.

PRESIDENTE. A seguito della proposta del sottosegretario, accettata dall'onorevole Corsanego, l'articolo 2 può essere così modificato:

« Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo precedente sarà provveduto mediante le somme stanziato nello stesso capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-50 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 3:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Questo articolo è assorbito dopo la modifica dell'articolo 2.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.